GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 28 GENNAIO — NUM. 23

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco *dei Deputati che presero parte, nella tornata di ieri, alla votazione sul disegno di legge: « Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo* 20 *della legge sulle pensioni* 14 *aprile* 1864.

Adamoli, Agliardi, Alimèna, Angeloni, Araldi, Aventi.

Baccarini, Badini, Baglioni, Barsanti, Basteris, Bastogi, Bertana, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bonfadini, Bonghi, Borgatta, Borromeo, Boselli, Bottini Enrico, Bovio, Briganti-Bellini, Brin, Bruschettini.

Cagnola, Calciati, Caldesi, Cambray-Digny, Canevaro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Casati, Caterini, Cefaly, Chiala, Chiaradia, Chiaves, Chigi, Chimirri, Cibrario, Coccapieller, Coffari, Colombo, Comin, Conti, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cuccia, Curcio.

D'Adda, D'Ayala-Valva, De Bassecourt, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, De Riseis, De Rolland, De Seta, Di Belgioioso, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Pisa, Di Rudinì, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Ella, Ercole.

Fagiuoli, Farina Luigi, Favale, Fazio, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Ferri Felice, Filì-Astolfone, Flauti, Florenzano, Forcella, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti, Frola.

Galli, Gamba, Gangitano, Garelli, Garibaldi Menotti, Gattelli, Gherardini, Giolitti, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici Giuseppe, Gorio, Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.

Invitti.

Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Lugli, Luporini, Luzi.

Maiocchi, Maldini, Marchiori, Mariotti Filippo, Marselli, Martini Giovanni Batt., Marzin, Mascilli, Mattei, Maurogònato, Mel, Mensio, Merzario, Miceli, Mirri, Mocenni, Moneta, Monzani.

Narducci.

Oliverio, Orsini-Baroni.

Pais-Serra, Palberti, Pantano, Panunzio, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Parpaglia, Pelagatti, Penserini, Petronio, Pignatelli, Plastino, Plebano, Prinetti, Pugliese Giannone.

Racchia, Raffaele, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Antonio, Riola, Rizzardi, Romanin-Jacur, Rubichi, Rubini.

Sagarriga, Salandra, Sani, Sanguinetti, Santi, Saporito, Sardi, Savini, Scarselli, Serena, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri.

Taverna, Tegas, Tenani, Tetti, Toaldi, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Torraca, Trinchera, Trompeo.

Vaccaj, Valle, Vastarini-Cresi, Velini, Vendramini, Vigna, Visocchi.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro, Zucconi.

Deputati che non hanno preso parte alla votazione.

(Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione).

Alario, Albini, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato, Antoci, Anzani, Arbib, Arcoleo, Armirotti, Arnaboldi (*c*) Auriti.

Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Baldini (*c*), Balenzano, Balestra, Balsamo, Barazzuoli (*a*), Baroni, Barracco, Basetti (*c*), Benedini (*c*), Berio, Bianchi (*c*), Billi (*c*), Bobbio, Bonajuto, Bonardi, Bonasi (*c*), Boneschi, Borgnini, Borrelli, Bosdari, Branca, Brunialti (*c*), Bucceri-Lanza, Buonomo (*c*), Buttini Carlo (*c*).

Cadolini (*c*), Caetani, Cafiero, Cairoli (*a*), Calvi, Campi (*c*), Canzi (*c*),

Capoduro (c), Capone (c), Capozzi, Cappelli (c), Carboni, Cardarelli, Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Castelli, Castoldi, Cavalieri (c), Cavalletto (c), Cavallini, Cavallotti, Cerruti, Cerulli, Chiapusso, Chiara, Chiesa, Chinaglia (c), Cipelli, Cittadella, Clementi (c), Cocco-Ortu, Cocozza (c), Codronchi, Colaianni, Colonna-Sciarra, Comini, Compagna, Compans, Coppino, Cordopatri, Correale, Costa Alessandro (c), Costantini, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Curati, Curioni.

Damiani, D'Arco, De Bernardis, De Blasio Luigi, Della Valle (c), De Mari (c), Demaria, De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Simone, De Zerbi, Di Baucina, Di Belmonte, Di Breganze, Di Groppello, Di San Donato, Di San Giuliano (a), Dobelli.

Ellena, Episcopo.

Fabbricotti (c), Fabris, Fabrizi (c), Faina, Falconi, Faldella, Falsone, Fani (c), Farina Nicola, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Figlia, Finocchiaro Aprile, Franzi (c), Franzosini, Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo (a), Gallimberti, Gallo, Gallotti (c), Gandolfi, Garibaldi Ricciotti, Genala, Gentili, Gerardi, Geymet (c), Giaconia, Giampietro, Gianolio, Giardina, Ginori, Giordano Apostoli, Giudici G. B. (c), Giusso, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmini.

Imperatrice (c), Indelli.

Lacava, Lagasi, Lazzarini (c), Levanti, Lioy, Lorenzini, Lovito (c), Luchini Odoardo, Luzzatti (a).

Maffi, Magnati, Maluta, Mancini, Maranca Antinori, Marcatili, Marcora (c), Marin, Mariotti Ruggiero, Martini Ferd., Massabò, Mazza, Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti (c), Miniscalchi (c), Morana, Mordini, Morelli, Morini, Morra, Mosca (a), Moscatelli, Mussi.

Nanni, Napodano, Nasi, Nicolotti, Nicolosi, Nicotera, Nocito, Novelli (c), Novi-Lena (a).

Oddone, Odescalchi.

Palitti, Palizzolo, Palomba, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Parisi-Parisi, Parona (c), Pascolato (c), Pasquali, Passerini, Paternostro (c), Pavesi (m), Pavoncelli, Pavoni, Pelrano, Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelloux, Pelosini, Perelli, Perroni-Paladini, Peruzzi, Petriccione, Petroni, Peyrot, Pianciani, Picardi, Pierotti, Placido, Plutino, Poli, Polvere, Pompilj (c), Pozzolini, Puglia, Pullè (c).

Quartieri (c), Quattrocchi.

Raggio, Randaccio, Ricci, Riccio, Rinaldi Pietro, Rocco, Romano, Roncalli, Rosano, Rossi, Roux, Ruspoli.

Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Salaris, Sannia, Sanvitale (c), Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Sella (c), Senise, Serra Tito, Serra Vittorio (c), Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (a), Suardo (c), Summonte.

Tabacchi, Tajani, Tedeschi, Testa (c), Tittoni (c), Tondi, Torrigiani (m), Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Tubi, Turbiglio (c), Turi.

Ungaro (c).

Vacchelli, Vayra, Vigoni (c), Villa (c), Villani, Villanova, Vollaro.

Nelle votazioni avvenute negli scorsi giorni, al nome dell'onorevole *Badini* dovevasi far seguire la lettera (*m*), trovandosi egli assente per missione avuta.

LEGGI E DECRETI

Il N. **MMDCCXCVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 15 luglio 1887, con cui il Consiglio comunale di Mestre divisò di proporre una riforma della prima parte dell'articolo 5 dello statuto organico per la Pia Casa di Ricovero di vecchi ed orfani derelitti, allo scopo di estendere a tutti gli abitanti poveri del comune i beneficii della Pia Casa medesima, ora circoscritti agli abitanti della sola Parrocchia di Mestre;

Viste le antiche regole e costituzioni pel regime della Pia Casa suddetta, e ritenuto essere alle stesse pienamente conforme la suddivisata riforma statutaria;

Vista la deliberazione 1° settembre 1887 della Deputazione provinciale di Venezia;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere Pie, nonchè lo statuto organico vigente dell'Opera Pia di che trattasi;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la riforma suddetta, e conseguentemente la prima parte dell'articolo 5 dello statuto organico per la Pia Casa di Ricovero di vecchi ed orfani derelitti di Mestre rimane modificata nei termini seguenti:

« Articolo 5. Tanto i vecchi che gli orfani d'ambo i sessi « devono appartenere al comune di Mestre, i primi per « loro domicilio, i secondi per domicilio dei genitori di un « decennio almeno, con preferenza a quelli che vi appar- « tengono per nascita e domicilio. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCXCIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 gennaio 1887, col quale si diede facoltà al comune di Salerno di mantenere, pel detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 180.

Veduta la deliberazione 14 settembre 1887, di quel Consiglio comunale, approvata il successivo 13 ottobre dalla Deputazione provinciale di Salerno, con la quale deliberazione si stabilì di elevare il detto massimo a lire 200 pel quinquennio 1888-92;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Salerno, di applicare, nel quinquennio 1888-92, la tassa di famiglia col massimo di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCC** *(Serie 3ª parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta l'istanza presentata dal canonico don Antonio Fossi per ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Istituto femminile di San Silvestro da lui fondato in Firenze, e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Veduto detto statuto organico;

Vedute le deliberazioni 24 marzo 1885 e 11 maggio 1886 della Deputazione provinciale;

Veduti gli altri atti presentati e ritenuto che il Pio Istituto è fornito di apposito fabbricato e dispone della rendita media annuale di lire 68,000 circa;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Istituto femminile di San Silvestro come sopra fondato in Firenze dal canonico don Antonio Fossi è eretto in Corpo morale.

Articolo 2.

E' approvato il corrispondente statuto organico in data 11 giugno 1885, composto di diciotto articoli, che sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Articolo 3.

A termini dell'articolo 17 dello stesso statuto l'Amministrazione dell'Istituto di San Silvestro continuerà a rimanere affidata al canonico Fossi sin che a lui piacerà di tenerla.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il decreto 31 marzo 1879, col quale veniva approvato il regolamento pel Deposito di animali miglioratori appartenenti al regio stabilimento sperimentale di zootecnia in Reggio Emilia;

Vista la necessità di far servire detto deposito non solamente a promuovere il miglioramento del bestiame coll'allevamento, la distribuzione e la concessione temporanea di scelti riproduttori, ma pure all'insegnamento delle pratiche zootecniche e del caseificio agli alunni della regia scuola di zootecnia e caseificio in Reggio Emilia;

Sentito l'avviso della Commissione zootecnica;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico. — È approvato l'annesso regolamento del Deposito governativo di bestiame presso la regia Scuola di zootecnia e caseificio in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

REGOLAMENTO *del Deposito di bestiame annesso alla Regia Scuola di zootecnia e di caseificio in Reggio Emilia.*

Scopi del deposito di bestiame.

1. Il Deposito di bestiame annesso alla regia Scuola di zootecnia e di caseificio di Reggio Emilia ha per scopo:

a) di mettere in grado il direttore della Scuola insegnante la zootecnia di aggiungere all'istruzione teorica degli alunni, la più grande possibile istruzione pratica in tutto quanto ha rapporto coll'allevamento del bestiame, e coll'industria del caseificio;

b) di intraprendere studi ed esperimenti, che possano confermare fatti già noti, oppure contribuire al progresso della scienza e della pratica zootecnica;

c) di dimostrare la suscettibilità di perfezionamento delle varietà nostrali, ed i modi più pratici per raggiungerlo;

d) di facilitare la conoscenza e la diffusione di animali perfezionati in quei luoghi ove le condizioni economico-agrarie facciano ritenere conveniente ed utile la introduzione e lo allevamento di quelli.

Art. 2. Per raggiungere cotesti scopi il Deposito sarà provveduto di un certo numero di animali appartenenti alle varietà locali, e di altri appartenenti a razze perfezionate delle specie bovina, ovina e suina.

Personale addetto al Deposito.

Art. 3. Il capo del Deposito è il Direttore della Scuola, il quale sarà coadiuvato dal Veterinario insegnante l'anatomia e la fisiologia.

Alla custodia ed al governo degli animali, sarà addetto un numero di persone variabile secondo i bisogni.

Art. 4. Se il Veterinario non può accettare l'incarico di che sopra, il Direttore proporrà la nomina di una persona di sua fiducia, munita di laurea in agronomia od in medicina veterinaria.

Art. 5. Il personale addetto alla custodia ed al governo degli animali è scelto dal Direttore della Scuola, il quale è autorizzato a punire le mancanze, che da quello possono essere commesse, con multe o col licenziamento.

Art. 6. Il Direttore della Scuola è responsabile del buon andamento del Deposito.

Egli, durante l'anno scolastico, deve affidare agli alunni, per turno od in altro modo, cui crederà migliore, la sorveglianza o l'esecuzione delle più importanti pratiche che si riferiscono all'allevamento ed alla produzione degli animali.

Oltre a ciò dovrà spiegare tutta la sua attività per illuminare gli allevatori di bestiame sulle norme razionali di zootecnia, e sulla via da tenere per raggiungere determinati miglioramenti nell'industria del bestiame.

Al principio dell'anno scolastico invierà al Ministero un programma degli studi e degli esperimenti che intende intraprendere, ed alla fine dello stesso, una relazione sull'andamento e sui risultati ottenuti, e su quanto si è compiuto per la istruzione pratica degli alunni.

Il programma degli studi e degli esperimenti sarà sottoposto all'approvazione della Commissione zootecnica nella riunione ordinaria del dicembre di ogni anno.

Art. 7. Ciascun alunno avrà l'obbligo di compiere le esercitazioni pratiche, che gli verranno indicate dal professore di zootecnia, e di scrivere una relazione del suo operato non più tardi della chiusura dei corsi di lezioni. Una copia di tale relazione sarà presentata alla Commissione esaminatrice.

Art. 8. Spetta al Veterinario: di sostituire, in casi di assenza, il Direttore della Scuola; di eseguire tutto ciò che dal medesimo gli viene prescritto; di riferire al capo del Deposito giorno per giorno, su apposito modulo stampato, sulle condizioni sanitarie degli animali e sulla condotta del personale inferiore.

Art. 9. Le attribuzioni del personale addetto alla custodia ed al governo degli animali saranno stabilite dal Direttore in modo da assicurare una rigorosa disciplina ed una facile sorveglianza.

Servizio di monta presso il Deposito; cessione temporanea e vendita dei riproduttori.

Art. 10. I riproduttori maschi delle razze tanto nostrali quanto perfezionate, che si allevano nel Deposito possono essere adibiti alla

monta pubblica nell'interno del medesimo mercè il pagamento delle tasse indicate all'articolo 15, e possono essere conceduti temporaneamente per la riproduzione ad allevatori privati, a Comizi agrari, Associazioni agrarie o zootecniche ed a Municipi.

Art. 11. I privati, i Comizi agrari, le Associazioni agrarie o zootecniche ed i Municipi che desiderano avere contemporaneamente uno o più riproduttori a loro disposizione debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, oppure al Direttore del Deposito, e debbono indicare nella stessa in quali condizioni esercitano l'industria degli animali, quali riproduttori desiderano, e lo scopo cui vogliono raggiungere.

Le domande inviate al Direttore del Deposito saranno da questi notificate al Ministero coll'aggiunta del parere sull'opportunità della concessione.

Art. 12. Gli obblighi cui devono sottostare i concessionari degli animali dei Depositi sono i seguenti:

a) fornire un locale adatto e salubre pel ricovero degli animali;

b) sostenere le spese di mantenimento degli animali durante il tempo della concessione, e quelle di trasporto dei medesimi dalla sede del Deposito al luogo di monta, e viceversa;

c) sostenere le spese di trasporto, andata e ritorno, della persona, che dal capo del Deposito può, sempre che lo creda conveniente, essere incaricata di accompagnare gli animali, e quelle di mantenimento qualora la stessa debba rimanere presso il concessionario a custodire gli animali, curarne l'alimentazione ed a regolarne la monta secondo le istruzioni avute;

d) sottostare al pagamento parziale o totale del prezzo dell'animale da indicarsi all'atto della consegna, quando per incuria o negligenza, per cattivi trattamenti o per numero eccessivo di monte, l'animale stesso deperisse notevolmente di salute o venisse a morire durante il tempo della concessione;

e) di osservare e fare scrupolosamente osservare le norme igieniche che sono prescritte dal capo del Deposito per la conservazione degli animali, e di far conoscere immediatamente al medesimo le malattie, da cui gli stessi possono venire attaccati o minacciati;

f) di fare conoscere al capo del Deposito il numero degli animali coperti ed il più esattamente possibile il numero di quelli rimasti fecondati, ed i caratteri dei prodotti ottenuti.

Art. 13. Il Direttore del Deposito o persona di sua fiducia potrà, previa autorizzazione del Ministero, ispezionare quando meglio crede gli animali concessi temporaneamente per la monta, e di ritirarli nei casi di mancanze da parte dei concessionari.

Art. 14. Secondo il numero delle domande che verranno avanzate, e secondo quello degli animali, di cui il Deposito è fornito, il Ministero, sulla proposta del Direttore, stabilisce il numero degli animali da cedersi e la durata delle concessioni da farsi.

Art. 15. Gli allevatori, che pur volendo valersi dei riproduttori maschi di cui è fornito il Deposito, non credano di chiederne la concessione temporanea, possono inviare gli animali da fecondare al Deposito, pagando anticipatamente lire 5 per ogni vacca, lire 1 per ogni pecora e lire 2 per ogni scrofa.

Art. 16. Gli animali inviati per la monta possono, sempre che non difetti lo spazio necessario, essere collocati e mantenuti in apposito ricovero presso il Deposito, col pagamento giornaliero di lire 1 20 per ogni vacca, di lire 0 42 per ogni scrofa, di lire 0 20 per ogni pecora.

Cotesta concessione deve essere tutte le volte consentita dal capo del Deposito, al quale gli allevatori debbono inviare speciale domanda.

Art. 17. I riproduttori che sono allevati nel Deposito, possono essere venduti agli allevatori a trattativa privata o mediante asta pubblica. Nel primo caso si dovrà inviare la domanda al Ministero di Agricoltura od al Direttore del Deposito, corredata di tutte le notizie indicate nell'articolo 11.

Le domande di compera inviate al Direttore del Deposito saranno da questi notificate al Ministero con l'aggiunta del parere sulla opportunità della concessione, come sul prezzo da pagarsi.

Art. 18. Il capo del Deposito invierà al Ministero, non più tardi del mese di gennaio, una particolareggiata relazione intorno all'operato del Deposito ne' suoi rapporti cogli allevatori del bestiame.

Art. 19. L'entità delle tasse di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento sarà fissata anno per anno dal Ministero in seguito alle proposte del Direttore del Deposito.

Amministrazione del Deposito.

Art. 20. Le spese necessarie per l'alimentazione e la custodia degli animali, come quelle per foraggi, lettimi, servizio, medicinali, attrezzi, illuminazione, bollettari, saranno a carico del Ministero.

L'azienda rurale della Scuola fornisce *gratis* l'uso della stalla, del porcile, dell'ovile, dei magazzini per foraggi, ecc., e sostiene le spese di riparazione e di adattamento di questi locali.

Art. 21. Se i lettimi, i foraggi od altro sono acquistati dal podere dell'azienda rurale annessa alla Scuola, il prezzo sarà stabilito di volta in volta a norma delle mercuriali del luogo pubblicate nel Bollettino ministeriale, e la nota di consegna sarà controfirmata dal contabile della Scuola.

Art. 22. Alla fine di ogni trimestre dovrà inviarsi al Ministero un rendiconto particolareggiato e documentato di tutte le spese fatte pel mantenimento e la custodia degli animali del Deposito, come di tutte le entrate avute con la vendita degli animali e dei loro prodotti. Dovrà inoltre inviarsi uno specchio indicante la razione giornaliera dei foraggi, i foraggi acquistati, la quantità consumata e quella rimasta in magazzino.

Art. 23. Nel caso di vendita a terzi per trattativa privata di animali o dei loro prodotti, come latte, concime, ecc, la contabilità sarà documentata da una dichiarazione del compratore, da cui appaia il prezzo convenuto e la somma incassata.

Se la vendita del latte e dei concimi venisse fatta all'azienda della Scuola, i prezzi delle cose cedute si determineranno in base alle mercuriali, ed ogni incasso sarà controllato dalla corrispondente spesa nella contabilità dell'azienda rurale.

Roma, addì 3 gennaio 1888.

Il Direttore Generale
MIRAGLIA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il decreto 31 marzo 1879, col quale fu approvato il regolamento del regio Deposito di animali miglioratori presso la regia Scuola superiore di agricoltura in Portici;

Vista la necessità di fare servire detto Deposito non solamente a promuovere il miglioramento del bestiame coll'allevamento, la distribuzione e la concessione temporanea di scelti riproduttori, ma pure all'insegnamento delle pratiche zootecniche agli alunni della Scuola suindicata;

Sentito l'avviso della Commissione zootecnica;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento del Deposito governativo di bestiame alla dipendenza della cattedra di zootecnia della regia Scuola superiore di Agricoltura in Portici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

REGOLAMENTO *del Deposito di bestiame annesso alla regia Scuola superiore di agricoltura in Portici.*

Scopi del Deposito di bestiame.

Art. 1. Il Deposito di bestiame, annesso alla regia Scuola superiore di agricoltura di Portici, è alla dipendenza della cattedra di zootecnia. Esso ha per scopo:

a) di mettere in grado il professore insegnante la zootecnia di

aggiungere alla istruzione teorica degli alunni la più larga possibile istruzione pratica in tutto quanto ha rapporto coll'allevamento del bestiame o, possibilmente, coll'industria del caseificio;

b) di intraprendere studi ed esperimenti, che possano confermare fatti già noti, oppure contribuire al progresso della scienza e della pratica zootecnica;

c) di dimostrare la suscettibilità di perfezionamento delle varietà nostrali, ed i modi più pratici per raggiungerlo;

d) di facilitare la conoscenza e la diffusione di animali perfezionati in quei luoghi ove le condizioni economico-agrarie facciano ritenere conveniente ed utile la introduzione o lo allevamento di quelli.

Art. 2. Per raggiungere cotesti scopi il Deposito sarà provveduto di un certo numero di animali appartenenti alle varietà locali e di altri appartenenti a razze perfezionate delle specie bovina, ovina e suina.

Personale addetto al Deposito.

Art 3. Il capo del Deposito è il professore di zootecnia della regia Scuola superiore di agricoltura, il quale sarà coadiuvato dal suo Assistente.

Alla custodia ed al governo degli animali, sarà addetto un numero di persone variabile secondo i bisogni.

Art. 4. Se l'Assistente non può accettare l'incarico di che sopra, il professore di zootecnia proporrà la nomina di una persona di sua fiducia, munita di laurea in medicina veterinaria, od in agronomia, scelta preferibilmente fra i laureati della Scuola che compiono il corso di magistero.

Art. 5. Il personale addetto alla custodia ed al governo degli animali è scelto dal professore di zootecnia, il quale è autorizzato a punire le mancanze, che da quello possono essere commesse, con multe o col licenziamento.

Attribuzioni del personale del Deposito.

Art. 6. Il professore di zootecnia è responsabile del buon andamento del Deposito. Egli, durante l'anno scolastico, deve affidare agli alunni del suo corso, per turno od in altro modo cui crederà migliore, la sorveglianza o l'esecuzione delle più importanti pratiche che si riferiscono all'allevamento ed alla produzione degli animali, e può farsi aiutare da essi negli studi o negli esperimenti che crederà di fare.

Oltre a ciò dovrà dispiegare tutta la sua attività per illuminare gli allevatori di bestiame sulle norme razionali di zootecnia, e sulla via da tenere per raggiungere determinati miglioramenti nell'industria del bestiame.

Al principio dell'anno scolastico invierà al Ministero un programma degli studi e degli esperimenti che intende intraprendere, ed alla fine dello stesso, una relazione sull'andamento e sui risultati ottenuti, e su quanto si è compiuto per la istruzione pratica degli alunni.

Il programma delle esperienze e degli studi sarà sottoposto all'approvazione della Commissione zootecnica nella riunione ordinaria del mese di dicembre di ogni anno.

Art. 7. Ciascun alunno avrà l'obbligo di compiere le esercitazioni pratiche e gli studi che gli verranno indicati dal professore di zootecnia, e di prendere note ed appunti su tutto quanto avrà veduto e studiato per farne rapporto all'anzidetto professore.

Art. 8. Spetta all'Assistente: di sostituire, in casi di assenza, il professore di zootecnia; di eseguire tutto ciò che dal medesimo gli viene prescritto; di riferire al capo del Deposito giorno per giorno, su apposito modulo stampato sulle condizioni sanitarie degli animali, e sulla condotta del personale inferiore.

Art. 9. Le attribuzioni del personale addetto alla custodia ed al governo degli animali, saranno stabilite dal professore di zootecnia, in modo da assicurare una rigorosa disciplina ed una facile sorveglianza.

Servizio di monta presso il Deposito; cessione temporanea e vendita dei riproduttori.

Art. 10. I riproduttori maschi delle razze tanto nostrali quanto perfezionate, che si allevano nel Deposito, possono essere adibiti alla monta pubblica nell'interno del medesimo, mercè il pagamento delle tasse indicate all'articolo 16, e possono essere conceduti temporaneamente per la riproduzione ai allevatori privati, a Comizi agrari, ad Associazioni agrarie o zootecniche ed a Municipi, appartenenti specialmente alle provincie meridionali ed insulari.

Art. 11. I privati, i Comizi agrari, le Associazioni agrarie o zootecniche ed i Municipi che desiderano avere temporaneamente uno o più riproduttori a loro disposizione debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, oppure al Direttore del Deposito, e debbono indicare nella stessa in quali condizioni esercitano l'industria degli animali, quali riproduttori desiderano, e lo scopo cui vogliono raggiungere.

Le domande inviate al Direttore del Deposito, saranno da questi notificate al Ministero, coll'aggiunta del parere sulla opportunità della concessione.

Art. 12. Gli obblighi cui devono sottostare i concessionari degli animali del Deposito, sono i seguenti:

a) fornire un locale adatto e salubre pel ricovero degli animali;

b) sostenere le spese di mantenimento degli animali durante il tempo della concessione, e quelle di trasporto dei medesimi dalla sede del Deposito al luogo di monta, o viceversa;

c) sostenere le spese di trasporto, andata e ritorno, della persona che dal capo del Deposito può, sempre che lo creda conveniente, essere incaricata di accompagnare gli animali, e quelle di mantenimento, qualora la stessa debba rimanere presso il concessionario a custodire gli animali, curarne l'alimentazione ed a regolarne la monta secondo le istruzioni avute;

d) sottostare al pagamento parziale o totale del prezzo dell'animale da indicarsi all'atto della consegna, quando per incuria, per negligenza, per cattivi trattamenti o per numero eccessivo di monte, l'animale stesso deperisse notevolmente di salute o venisse a morire durante il tempo della concessione;

e) di osservare e fare scrupolosamente osservare le norme igieniche che sono prescritte dal capo del Deposito per la conservazione degli animali, e di far conoscere immediatamente al medesimo le malattie da cui gli stessi possono venire attaccati o minacciati;

f) di fare conoscere al capo del Deposito il numero degli animali coperti ed il più esattamente possibile il numero di quelli rimasti fecondati, ed i caratteri dei prodotti ottenuti.

Art. 13. Il Direttore del Deposito od una persona di sua fiducia potrà, previa autorizzazione del Ministero, ispezionare quando meglio crede gli animali concessi temporaneamente per la monta, e ritirarli in casi di mancanze da parte dei concessionari.

Art. 14. Secondo il numero delle domande che verranno avanzate e secondo quello degli animali di cui il deposito è fornito, il Ministero, sulla proposta del Direttore, stabilisce il numero degli animali da cedersi e la durata della concessione da farsi.

Art. 15. Gli allevatori, che pur volendo valersi dei riproduttori maschi di cui è fornito il Deposito, non credono di chiederne la concessione temporanea, possono inviare gli animali da fecondare al Deposito, pagando anticipatamente lire 5 per ogni vacca, lire 1 per ogni pecora e lire 2 per ogni scrofa.

Art. 16. Gli animali inviati per la monta possono, sempre che non difetti lo spazio necessario, essere collocati e mantenuti in apposito ricovero presso il Deposito, col pagamento giornaliero di lire 1 20 per ogni vacca, lire 0 42 per ogni scrofa, di lire 0 20 per ogni pecora.

Cotesta concessione deve essere tutte le volte consentita dal capo del Deposito, al quale gli allevatori debbono inviare speciale domanda.

Art. 17. I riproduttori che sono allevati nel Deposito possono essere venduti agli allevatori a trattativa privata o mediante asta pubblica.

Nel primo caso si dovrà inviare la domanda al Ministero d'agricoltura od al Direttore del Deposito, corredata di tutte le notizie indicate nell'articolo 11.

Le domande di compera inviate al Direttore del Deposito sa-

ranno da questi notificate al Ministero, coll'aggiunta del parere sulla opportunità della concessione, come sul prezzo da pagarsi.

Art. 18. Il capo del Deposito invierà al Ministero, non più tardi del mese di gennaio, una particolareggiata relazione intorno all'operato del Deposito ne' suoi rapporti cogli allevatori di bestiame.

Art. 19. L'entità delle tasse, di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, sarà fissata anno per anno dal Ministero in seguito alle proposte del Direttore del Deposito.

Amministrazione del Deposito.

Art. 20. Le spese necessarie per l'alimentazione e la custodia degli animali, come quelle per foraggi, lettimi, servizio, medicinali, attrezzi, illuminazione, bollettari, saranno a carico del Ministero. La Scuola fornisce *gratis* l'uso della stalla, del porcile e dell' ovile, dei magazzini pei foraggi ecc., e sostiene le spese di riparazione e di adattamento di questi locali.

Art. 21. Se i lettimi, i foraggi ed altro sono acquistati dal podere della Scuola, il prezzo sarà stabilito di volta in volta a norma delle mercuriali del luogo, e la nota di consegna sarà controfirmata dal Segretario contabile della Scuola.

Art. 22. Alla fine d'ogni trimestre dovrà inviarsi al Ministero un rendiconto particolareggiato e documentato di tutte le spese fatte pel mantenimento e la custodia degli animali, come di tutte le entrate avute con vendite degli animali e dei loro prodotti.

Dovrà inoltre inviarsi uno specchio indicante le razioni giornaliere dei foraggi, i foraggi acquistati, la quantità consumata e quella rimasta in magazzino.

Art. 23. Nel caso di vendita a terzi per trattativa privata di animali o dei loro prodotti come latte, concimi, ecc., la contabilità sarà documentata da una dichiarazione del compratore da cui appaia il prezzo convenuto e la somma incassata.

Roma, addì 3 gennaio 1888.

Il Direttore Generale
MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con RR. decreti 25 dicembre 1887:

Fusco Stanislao, vice direttore nell'amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda a decorrere dal primo dicembre 1887.

Pelizzari dottor Ranieri, sanitario nell'amministrazione carceraria, collocato a riposo per avanzata età, in seguito a sua domanda, a decorrere dal primo gennaio 1888.

Verdelli Cesare, Morelli Pasquale, Barozzi Garibaldo, alunni nell'amministrazioone carceraria, promossi per merito di esame, ufficiali d'ordine nell'amministrazione stessa con lo stipendio annuo di lire 1500, a decorrere dal primo gennaio 1888.

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei segretari dell'Amministrazione carceraria che, in seguito agli esami tenutisi in Roma nei giorni 19 e seguenti del corrente mese, furono dichiarati idonei al posto di contabile nell'Amministrazione stessa:

Numero	Cognome e Nome	Punti ottenuti nell'esame scritto	nell'orale	in totale
1.	Chiaffarino Vittorio	47	45	92
2.	Civilotti Pietro	44	45	89
3.	Ballariano Salvatore	37	45	82
4.	Ricchi Giuseppe	38	42	80
5.	Bosio Giuseppe	37	40	77
6.	Dall'Orto Domenico	36	40	76
7.	Fabrizi Rodolfo	37	38	75
8.	Frecentese Alfredo	34	40	74
9.	Mazzotti Attilio	28	26	54

Roma, 28 gennaio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione 9ª
G. ONESTI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEGRETARIATO GENERALE — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di gennaio 1888.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei modelli e disegni di fabbrica
94	Pisoni e C. (Ditta), a Cornigliano Ligure (Genova).	22 dicembre 1887	Carbone artificiale *Excelsius.*

Roma, addì 21 gennaio 1888

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle riscossioni tabacchi fatte nel mese di dicembre 1887, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1886.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1887	1886	in aumento	in diminuzione
Alessandria	367,517 35	388,434 45	»	20,917 10
Ancona	127,675 90	130,612 25	»	2,936 35
Aquila	88,428 40	93,127 25	»	4,698 85
Arezzo	86,743 45	92,978 50	»	6,235 05
Ascoli Piceno	65,807 45	64,543 »	1,264 45	»
Avellino	79,074 90	77,678 »	1,396 90	»
Bari	373,783 35	381,834 50	»	8,051 15
Belluno	44,997 20	49,319 90	»	4,322 70
Benevento	38,035 25	35,138 30	2,896 95	»
Bergamo	237,104 40	245,069 10	»	7,964 70
Bologna	318,681 15	344,259 90	»	25,578 75
Brescia	262,598 75	267,784 60	»	5,185 85
Cagliari	215,268 45	210,410 90	4,857 55	»
Caltanissetta	85,922 95	86,622 90	»	699 95
Campobasso	85,634 90	85,414 45	220 45	»
Caserta	335,888 50	314,812 60	»	8,924 10
Catania	241,578 85	231,775 25	9,803 60	»
Catanzaro	107,352 20	116,713 75	»	9,361 55
Chieti	110,398 50	119,072 35	»	8,673 85
Como	250,770 60	257,101 10	»	6,330 50
Cosenza	99,297 80	58,700 57	40,597 23	»
Cremona	219,530 95	229,748 10	»	10,217 15
Cuneo	294,864 10	312,025 25	»	17,161 15
Ferrara	214,022 »	242,224 80	»	28,202 80
Firenze	687,594 10	733,774 90	»	46,180 80
Foggia	175,746 »	197,742 90	»	21,996 90
Forlì	117,835 20	145,084 90	»	27,249 70
Genova	742,578 89	760,171 45	»	17,592 56
Girgenti	108,542 40	115,422 40	»	6,880 »
Grosseto	86,683 »	84,830 60	1,852 40	»
Lecce	255,628 95	283,608 95	»	27,980 »
Livorno	155,662 20	184,541 60	»	28,879 40
Lucca	186,667 10	194,730 65	»	8,063 55
Macerata	76,057 20	83,565 85	»	7,508 65
Mantova	212,793 10	225,762 30	»	12,969 20
Massa Carrara	98,151 40	99,753 05	»	1,601 65
Messina	184,538 90	175,149 45	9,389 45	»

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1887	1886	in aumento	in diminuzione
Milano	979,850 50	930,950 »	48,900 50	»
Modena	177,728 50	190,753 60	»	13,025 10
Napoli	1,080,593 50	1,061,918 70	18,674 80	»
Novara	385,575 65	396,884 40	»	11,308 75
Padova	263,231 70	285,166 67	»	21,934 97
Palermo	256,074 70	267,947 »	»	11,872 30
Parma	178,035 80	195,044 35	»	17,008 55
Pavia	258,846 20	275,949 10	»	17,102 90
Perugia	216,025 20	238,126 75	»	22,101 55
Pesaro e Urbino	58,575 90	67,781 »	»	9,205 10
Piacenza	140,102 20	149,910 90	»	9,808 70
Pisa	247,173 05	261,988 40	»	14,815 35
Porto Maurizio	102,652 35	104,949 60	»	2,297 25
Potenza	114,784 65	173,313 80	»	58,529 15
Ravenna	140,576 45	161,695 80	»	21,119 35
Reggio Calabria	126,721 15	135,263 80	»	8,542 65
Reggio Emilia	129,396 80	139,825 60	»	10,428 80
Roma	926,406 95	970,766 99	»	44,360 04
Rovigo	168,877 80	181,781 »	»	12,903 20
Salerno	225,725 15	232,223 35	»	6,498 20
Sassari	117,878 25	120,129 95	»	2,251 70
Siena	95,421 55	81,083 90	14,337 65	»
Siracusa	116,731 35	137,788 60	»	21,057 25
Sondrio	27,510 40	27,612 »	»	101 60
Teramo	62,295 »	65,552 20	»	3,257 20
Torino	691,669 95	717,797 20	»	26,127 25
Trapani	87,934 50	89,955 20	»	2,020 70
Treviso	157,339 95	160,422 70	»	3,082 75
Udine	235,290 54	236,724 85	»	1,434 31
Venezia	388,621 95	383,416 80	5,205 15	»
Verona	277,523 30	295,243 45	»	17,720 15
Vicenza	150,891 25	152,763 60	»	1,872 35
TOTALI . . . L.	16,025,517 98	16,640,272 03	159,397 08	774,151 13
Vendite per l'estero e diverse . . . . L.	66,066 30	36,062 44	30,003 86	»
TOTALI generali . . . L.	16,091,584 28	16,676,334 47	189,400 94	774,151 13
Defalcasi l'aumento . . . . »	»	»		189,400 94
Resta la diminuzione . . . . »	»	»		584,750 19
Prodotti dei mesi precedenti . . . . . »	77,525,826 16	78,76[illegible],424 73		1,241,598 57
TOTALI generali complessivi L.	93,617,410 44	95,443,759 20		1,826,348 76

Roma, 25 gennaio 1888.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè: n. 370924 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 24414 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 510; n. 394623 (corrispondente al n. 48113, Palermo) per lire 930, al nome di Arezzo Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa,

N.	annue lire	
N. 33133	annue lire 500	Al nome di Arezzo Sortino Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa (Siracusa)
» 33929	» » 500	
» 47454	» » 500	
» 48013	» » 500	
» 116356	» » 500	
» 116127	» » 500	

e n. 101627 di annue lire 1720 al nome di Arezzo Trefiletti Giorgio fu Domenico, domiciliato in Ragusa Inferiore, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad *Arezzo* sacerdote *Giorgio* fu *Domenico*, domiciliato in Ragusa Inferiore (Siracusa), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: num. 479296 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 83996 della soppressa Direzione di Torino) per lire 60, al nome di Genzone Romano e Giacinto di Carlo, minori sotto l'amministrazione del padre.

N. 86963-482263 della rendita di Lire 25
» 95876-491176 » » 85
» 556801 » » 80

intestate come sovra sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Genzone Luigi Romano e Giacinto di Carlo minori sotto l'amministrazione del padre, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale col N. 395, in data 20 agosto 1887, posizione Numero 566260, protocollo N. 7660, pel deposito fatto dal notaio Serafini Egidio di cinque cartelle al portatore del Consolidato 5 0|0, della rendita di L. 750 in complesso, con decorrenza dal 1° luglio 1887, per tramutamento in iscrizione nominativa e vincolo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento sarà consegnato al predetto notaio Serafini Egidio, senza obbligo della esibizione della ricevuta a matrice che rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1887.

Il Direttore generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Lecce il 21 dicembre 1886 col N. 198, pel deposito di due cartelle Consolidato 5 0|0 N. 337487, per la rendita di L. 100; Numero 178755, della rendita di L. 25, esibite pel tramutamento in un certificato al nome di Livraghi Carlo fu Pietro, con annotazione di ipoteca per cauzione del titolare quale economo del Convitto Archita di Taranto.

A termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, sarà consegnato al signor Pepe Giacomo fu Gaetano il nuovo titolo di L. 125 in capo a detto Livraghi Carlo fu Pietro, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento delle comunicazioni fra Moulmein (India), e Bangkok (Siam).

I telegrammi per Bangkok riprendono il loro corso normale; quelli per la Cocincina ed oltre (perdurando l'interruzione delle comunicazioni Bangkok-Saïgon), continuano ad essere istradati per via Singapore, riscuotendosene la tassa.

Roma, 26 gennaio 1888.

Il 26 corrente, in Ustica (isola), provincia di Palermo è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 27 gennaio 1888.

CORTE D'APPELLO DI LUCCA

Avviso.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca;

Veduto l'articolo 33 della legge in data 13 settembre 1874, numero 2079 (Serie 2ª);

Rende pubblicamente noto per gli effetti di che nell'art. 29 e seguenti della legge stessa;

Che il sig. Elbano Calperini, fino dal dì 21 luglio dell'anno 1878, cessava dalle funzioni di Conservatore delle ipoteche nell'ufficio di Portoferraio.

Lucca, 21 gennaio 1888.

F. MUZY.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, num. 629 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, num. 2621, ed 8 maggio 1887, num. 4487, è aperto il concorso per professore ordinario alle cattedre seguenti:

Università di Sassari.

Patologia generale.

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Torino.

Costruzioni stradali ed idrauliche.

Per professore straordinario alle cattedre seguenti:

Università di Catania.
Meccanica razionale.
Materia medica e farmacologia sperimentale.
Storia antica.
Università di Messina.
Diritto civile.
Università di Napoli.
Chimica farmaceutica.
Università di Palermo.
Oftalmoiatria e clinica oculistica.
Filosofia teoretica.
Università di Parma.
Oftalmoiatria e clinica oculistica.
Università di Pavia.
Filosofia del diritto.
Università di Sassari.
Botanica.
Università di Torino.
Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica.
Filosofia morale.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 giugno 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non fatta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 25 gennaio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. Ferrando.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viste le leggi 16 maggio 1878 n. 4374 e 25 luglio 1880 n. 5562 con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 6 dicembre 1887, n. 47112 col quale venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti dell'indennità concordata per lo stabile da occuparsi per i suddetti lavori;

Veduta la nota della Commissione Reale in data 9 gennaio 1888, n. 3138, 111-18, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta agli espropriati;

Veduto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dell'Interno e per esso la Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento dell'indennità depositata previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà del fondo rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza documentata dalla Prefettura;

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, e notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 20 gennaio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

Registrato a Roma il 21 gennaio 1888 al Registro 113, n. 5407, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: Boni.

Cognome, nome e paternità dei proprietari:
Serventi Pio Pietro Cesare fu Luigi ed eredi di Serventi domiciliati in Roma.

Descrizione dello stabile:
Casa posta in via Giulio Romano, civ. n. 102 al 110 descritta in catasto al num. di mappa 66 confinante: Stampa, detta via e Pareida. — Indennità: lire 275000.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 20 gennaio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879 colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari designate negli elenchi annessi alla legge stessa fra le quali in quello segnato *A* è compresa la linea Viterbo-Attigliano;

Veduto il decreto prefettizio 7 giugno 1887, n. 20641, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la Nota del predetto Ministero in data 13 gennaio 1888, col n. 71198-20460 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta;

Veduto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Viterbo notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte dirette del catasto di Viterbo per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese dello interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Viterbo provvederà a fare affiggere all'albo pretorio il presente decreto, e notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 26 gennaio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

ELENCO *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Nome, cognome e paternità dei proprietari:

1° Famiglia Giustiniani di Genova, e per essa, Giustiniani marchese Giacomo fu Benedetto, domiciliato a Genova.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione, ed indicazioni catastali:

Terreno seminativo con olivi e viti, posto nel territorio di Viterbo, confinante Fosso Riaccese, distinto nella sezione 7ª coi numeri 484, 485, 487 sub. 1 e 2, 1449.

Superficie in m. q. da occuparsi: 6296.

Indennità stabilita: lire 5763 40.

Registrato a Roma li 21 gennaio 1888 al Registro 113, n. 5408, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: BENI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 27 gennaio 1888

Presidenza del Vicepresidente GHIGLIERI.

La seduta è aperta alle ore 3.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

I senatori Ridolfi, Morelli e Tommasi domandano un congedo di un mese che viene dal Senato accordato.

Incidente sull'ora di apertura delle sedute del Senato.

ROSSI A. raccomanda al presidente di fissare alle 2, anzichè alle 3 pom., le sedute del Senato, poichè vi ha molto lavoro a compiere ed interessa che il lavoro stesso proceda alacremente.

PRESIDENTE annunzia che la seduta di domani sarà fissata per le 2 pom.

ROSSI A. ringrazia il presidente del favorevole accoglimento fatto alla sua osservazione.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento dell'istruzione secondaria classica » (N. 4).

MAJORANA-CALATABIANO parla diffusamente intorno alle conseguenze che questo progetto di legge sarà per arrecare alle finanze dei comuni, delle provincie e dello Stato.

Dimostra quali differenze gravi possono esservi fra le condizioni delle regioni alle quali forse si riferiva ieri il senatore Giuseppe Rossi ed altre regioni, come la Sicilia, nelle quali fino ad oggi le scuole tecniche si trovano a carico dello Stato e non già dei comuni.

Proseguendo nella sua disamina, l'oratore osserva che si esclude il concetto di dare un maggior carico allo Stato e, se cotesto carico lo si vuole imporre alle provincie, conviene anzitutto decidere se l'esonerazione del carico delle scuole secondarie classiche e tecniche, di cui godono le provincie della Sicilia, costituisca oppur no un vero diritto quisito.

L'oratore ricorda l'indole e l'origine di tale esonerazione e conchiude ritenendo che il diritto alla medesima sia un vero e proprio diritto acquisito.

Nè vale l'affacciare la teorica della perequazione, quando si consideri che in molti rami di amministrazione cotesta teorica non è ancora applicata, specialmente per la Sicilia; e a questo proposito ricorda come ad esempio in Sicilia non sia, come da per tutto altrove nel Regno, a carico dello Stato il servizio di pubblica sicurezza, essendosi mantenuto in Sicilia lo speciale istituto delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Sostiene che l'Italia è sperequatissima non solo negli oneri ma anche nei servizi.

In questo stato di cose, l'oratore, malgrado che professi molta stima ed amicizia per l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, non si sente la coscienza di dare il suo voto favorevole a questa parte della legge.

Confuta quindi le idee svolte ieri dal senatore Rossi Giuseppe.

Non crede che quelle idee possano condurre ad una pratica soluzione delle difficoltà.

Trova enorme il concetto del senatore Rossi di porre a carico delle provincie i due quinti contemplati da questo progetto di legge, liberando i comuni del quinto che la legge vorrebbe loro imporre.

Parla della cattiva distribuzione dei territori in varie parti del Regno e particolarmente in Sicilia. Si augura che una migliore ripartizione territoriale amministrativa possa farsi e possa contribuire a migliorare le condizioni generali del paese; ma conchiude che al momento attuale non può dare il suo suffragio alla legge.

CALENDA, in ordine alla teorica sui diritti quisiti e sulla proporzionalità dei pesi posta innanzi dall'onorevole Majorana, è di avviso che non si possa parlare di quisiti diritti, quando si tratta di concessioni di legge fatte in speciali contingenze.

Una volta che le condizioni siano mutate, non è più il caso di invocare le leggi preesistenti, ma devesi applicare piuttosto il diritto comune.

Le leggi preesistenti hanno esplicato la loro efficacia per il tempo decorso; non è il caso di applicarle al tempo avvenire.

Ritiene che la proporzionalità non stia nel godimento di fatto, ma in quel godimento di diritto che dalla legge proviene.

Questi principi dice essere un'applicazione del diritto comune.

Procede ad esaminare la questione che sorge all'articolo di cui trattasi, cioè a carico di chi debbano andare le spese per l'istruzione secondaria classica.

A suo avviso, l'ideale sarebbe che queste spese, come anche quelle per l'istruzione elementare andassero a carico dello Stato, ove fosse possibile che questo si sobbarcasse a nuovi oneri.

Dice non potersi affatto disconoscere che questa è una legge di perequazione degli oneri dipendenti dall'istruzione secondaria classica. Dimostra il carattere unificatore di questa legge e ciò nell'aspetto didattico, disciplinare ed economico.

È di parere che l'emendamento proposto dal senatore Rossi contrasti col principio stesso della perequazione.

Esamina particolarmente e confuta le argomentazioni del senatore Rossi.

Espone che nessun ostacolo fa la legge comunale e provinciale a che le spese di cui trattasi si pongano in parte a carico dei comuni.

In ogni modo il potere legislativo ha sempre facoltà di modificare le leggi.

Svolge molteplici argomentazioni d'indole giuridica a sostegno del suo dire circa il concorso dei comuni nella spesa per l'istruzione secondaria.

Esamina l'altra obbiezione del senatore Rossi che non sia opportuno aggravare di nuovi oneri i comuni.

Dice che, dal momento che non è possibile che lo Stato nelle attuali condizioni assuma anche questo onere, la questione deve porsi in questi termini: la spesa di cui trattasi deve porsi per 1/5 a carico dei comuni e per 1/5 a carico delle provincie, ovvero per tutti i 2/5 a carico delle provincie? Ricorda che se gravi sono le condizioni dei comuni, non sono meno miserevoli le condizioni delle provincie. Fa osservare come l'onere fatto alle provincie si risolva in sostanza in un onere a carico dei vari comuni della provincia.

A suo dire, porre la questione in tali termini, vale risolverla.

Invero, dove sono i benefici, là debbono essere gli oneri.

Dimostra quale massa di vantaggi morali e materiali risenta il comune che è sede di un ginnasio o di un liceo, in confronto ai vantaggi molto minori che ne risentono gli altri comuni della provincia.

Ritiene equo che una così lieve spesa, compensata da tanti vantaggi materiali e morali, vada a carico di quel comune che tanti

vantaggi gode, tanto lustro acquista dall'esistenza dell'istituto di cui è sede.

Prega pertanto il Senato a respingere l'emendamento proposto dal senatore Rossi.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, ringrazia il senatore Calenda del suo discorso, il quale considera la questione da un punto di vista completo ed elevato.

La questione di eccezione è stata già posta davanti al Senato, il quale la risolse in occasione della discussione sulle scuole agrarie. Ma vi sono dei ministri fortunati e degli altri sfortunati.

Per la scuola agraria, si accetta la ripartizione dei pesi, per l'istruzione classica invece il peso deve essere attribuito ad una parte sola.

Esamina qual'è lo stato di fatto nelle diverse parti del Regno ed in quali proporzioni lo Stato, le provincie ed i comuni contribuiscono al mantenimento di questo insegnamento.

L'oratore ha parlato della Sicilia; lo sapeva che questo era il punto scabroso della legge, ma egli lo giudicò anche il più sicuro, poichè non deve essere permesso che in uno stesso Stato l'istruzione costi in modo diverso.

Le attuali condizioni della legislazione non possono e non debbono continuare.

Considera le questioni riguardo ai comuni e giudica essere giusto che vengano chiamati anch'essi a contribuire nella spesa, e che a torto si citò l'art. 174 della legge comunale e provinciale al quale accennò il senatore Rossi.

Crede che quanto è stabilito nel progetto di legge circa il contributo risponda ad ogni principio di equità.

Proposte di questo genere debbono essere proporzionate al momento politico e finanziario in cui vengono presentate.

Piuttosto che accettare un maggiore aggravio per lo Stato, preferirebbe di ritirare il progetto di legge.

Dimostra le conseguenze e gli inconvenienti gravi che deriverebbero dalla esonerazione dei comuni dal contributo.

Prega il Senato ad accettare l'articolo quale viene proposto con alcune modificazioni dall'Ufficio centrale.

ROSSI G. dice che non può acconciarsi alle opinioni manifestate dai senatori Majorana e Calenda e dal ministro circa l'interpretazione della legge del 1865.

Svolge molteplici argomenti a conforto della sua proposta. Invoca i pareri del Consiglio di Stato e numerosi precedenti legislativi.

Tuttavia non può non tener conto della osservazione del ministro circa le contingenze di fatto nelle quali ci troviamo e che si impongono. Pertanto dichiara che ritira l'emendamento.

VITELLESCHI. Non si può non riconoscere che la condizione cose accennata dal senatore Rossi dovrebbe essere mutata.

Conviene considerare se i comuni hanno possibilità di dare questo contributo. Giudica che il migliore sistema sarebbe quello che i licei obbligatorii fossero a carico dello Stato e che per quelli non obbligatorii si stabilisse proporzionalmente il contributo.

Preoccupandosi degli oneri maggiori che potrebbero derivare a poco a poco ai comuni, desidera conoscere dall'onor. ministro se le concessioni e le convenzioni ora esistenti verranno mantenute. Se così non fosse egli sarebbe esitante a dare il voto a questo articolo.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, ringrazia il senatore Rossi di avere riconosciuto le ragioni particolari che consigliano il Ministero a domandare quanto si chiede col progetto di legge in discussione.

Risponde al senatore Vitelleschi che egli è d'avviso che i licei stabiliti per dotazione fatta dai commissari regi (specialmente nelle Marche e nell'Umbria) si trovano nelle condizioni di tutti gli altri che furono riconosciuti per obbligatorii.

Spera che queste dichiarazioni valgano a soddisfare l'onorevole Vitelleschi.

VITELLESCHI. La risposta dell'onorevole ministro, per quanto riguarda lo stato di fatto, non è molto lusinghiera. Prevede che alcuni comuni saranno gravati di una spesa non prevista. È pei licei obbligatorii che i comuni dovrebbero essere esonerati dal contributo. Prega l'onor. ministro di considerare se lo stato di fatto attuale non debba rimanere inalterato.

TABARRINI, relatore, dice che l'Ufficio centrale mantiene l'articolo della legge.

Risponde al senatore Rossi circa i pareri del Consiglio di Stato ai quali egli erasi richiamato, riferentisi all'applicazione dei indirizzi in alcune provincie meridionali.

Dopo le difese fatte dell'articolo, ritiene di potersi dispensare dall'insistere sulle ragioni che consigliano di adottarlo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo che risulta approvato.

Senza osservazioni approvasi l'art. 10.

Procedesi alla discussione dell'art. 11.

GRIFFINI è favorevole alla massima stabilita dal primo comma di questo articolo, ma lasciato così com'è può dar luogo ad effetti repugnanti. Ne può derivare una disparità di trattamento e lo dimostra.

Propone l'aggiunta del brevissimo comma seguente: « L'eccedenza in una o più classi compenserà la deficienza nelle altre ». Prega il ministro e l'Ufficio centrale di accoglierlo.

TABARRINI, relatore, non ha difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dal senatore Griffini, il cui concetto si trovava già nel progetto ministeriale, là dove dice: « non sieno giunti al numero medio di 10 per classe », che si potrebbe ristabilire.

CANTONI fa identica proposta.

GRIFFINI insiste nel suo emendamento, come più chiaro.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, dice che la dizione della legge quale sarebbe emendata dall'Ufficio centrale gli pare abbastanza chiara, da non lasciar dubbio che si intende stabilire la media.

GRIFFINI dichiara che, se pure qualche dubbio vi fosse stato, questo non potrebbe più sussistere dopo le dichiarazioni fatte dal ministro. Pertanto accetta la forma proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 11, che risulta approvato nei termini seguenti:

Art. 11.

Cesserà il contributo governativo quando, tre anni dopo l'esecuzione di questa legge, gli studenti del Liceo non siano giunti al numero medio di 10 per classe, e quelli del Ginnasio al numero medio di 12.

La mancanza del concorso governativo potrà essere supplita o compensata dalla Provincia o dal Comune, o mediante concorso dei due enti insieme, o da altro ente morale.

Quando la Provincia o il Comune deliberassero, per effetto di questo articolo, la cessazione del loro contributo, il Governo potrà chiudere l'Istituto e convertire una parte della sua quota in sussidi a giovani che intendano di proseguire altrove gli studi.

Senza discussione approvasi l'art. 12.

Si procede alla discussione dell'art. 13.

PUCCIONI crede che questo articolo debba essere completato. Propone un emendamento, cioè che alle parole: « Questa legge si esegue in quattro anni », si aggiunga: « ed in modo che gli aggravi e gli sgravi che per effetto della legge stessa risentiranno le provincie e i comuni si applichino in ragione di un quarto per anno. »

TABARRINI, relatore. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dichiara egli pure di accettarlo.

CANONICO osserva impropria la formola: « questa legge si esegue in quattro anni »; dovrebbe dirsi: « questa legge otterrà la sua piena esecuzione in quattro anni. »

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, non ha difficoltà ad accettare l'emendamento, ma teme possa derivarne un equivoco

TABARRINI, relatore, propone la seguente dizione: « Questa legge avrà la sua piena esecuzione in quattro anni. »

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 13, che risulta approvato nei termini seguenti:

Art. 13.

Questa legge avrà la sua piena esecuzione in quattro anni ed in modo che gli aggravi e gli sgravi, che per effetto della legge stessa risentiranno le provincie ed i comuni, si applichino in ragione di un quarto per anno. Il passaggio dagli attuali stipendi a quelli da essa stabiliti si farà senza riguardo alle classi, nè agli aumenti sessennali, per modo che nessun assegno sia diminuito, e non si salti nessuno stipendio intermedio. Gli aumenti sessennali già conseguiti, si conserveranno insieme col nuovo stipendio.

La disponibilità delle persone addette agli attuali Istituti governativi, che, per effetto di questa legge non venissero nominate ad un ufficio, durerà quattro anni.

Alle persone addette ad Istituti classici comunali e provinciali, che in virtù di questa legge divenissero governativi, qualora esse passino al servizio dello Stato, saranno conservati i diritti che avessero per avventura acquisiti per la pensione a carico del bilancio comunale o provinciale.

La pensione, o l'indennità che potesse, quando cessino dal servizio governativo, loro spettare a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà corrisposta dallo Stato, dal Comune o dalla Provincia in proporzione degli anni del rispettivo servizio.

Senza osservazioni sono approvati gli articoli 14 e 15, ultimo del progetto.

TABARRINI, relatore, domanda che il Senato conceda all'Ufficio centrale la facoltà di coordinare gli articoli.

PRESIDENTE pone ai voti la domanda del senatore Tabarrini che è accolta.

Annunzia che il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta il seguente progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

« Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. »

Ne chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

(Le domande del ministro sono accolte).

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 27 gennaio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE dà lettura e prende atto delle conclusioni della Giunta che dichiara non contestabili le elezioni del 1° collegio di Venezia e di quello di Forlì, rispettivamente nelle persone degli onorevoli Mattei e Valzania.

Approvazione e votazione del disegno di legge per computo di campagne di guerra.

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

ZUCCONI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara che risponderà alle interrogazioni e interpellanze a lui rivolte nella seduta di lunedì.

FRANCICA prega di differire a martedì quella dell'onorevole Petronio.

(È così stabilito).

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che il ministro della pubblica istruzione accetta le interpellanze a lui rivolte, e risponderà quando, finito l'impegno nell'altro ramo del Parlamento, potrà intervenire alle sedute della Camera.

VASTARINI-CRESI consente.

BOVIO si duole che la sua interpellanza sia differita, e prega il presidente del Consiglio di sostenerne la discussione.

CRISPI, presidente del Consiglio, non può accogliere la preghiera dell'onorevole Bovio per ragioni di deferenza al suo collega della pubblica istruzione.

PRESIDENTE propone che domani non si tenga seduta, e che gli Uffici si riuniscano alle due per preparare il lavoro della Camera.

(È approvato).

VASTARINI-CRESI domanda quando sarà distribuito il disegno di legge relativo al Collegio Asiatico di Napoli.

PRESIDENTE risponde che sarà distribuito quando il ministro della pubblica istruzione avrà restituite le bozze di stampa.

MATTEI giura.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari Di San Giuseppe e Adamoli numerano i voti).

Risultato della votazione:

Favorevoli	178
Contrari	39

(La Camera approva).

Relazione di petizioni.

BORGATTA, relatore, propone l'ordine del giorno sulle petizioni con le quali De Angelis Luigi ricorre alla Camera per ottenere un impiego pel proprio figlio Ruggero; e Michele, Angela e Teresa Natale di Casapulla (Caserta), chiedono un sussidio che li sollevi dalle misere condizioni in cui versano, derivate dai danni patiti per la libertà italiana.

(La Camera approva).

FLORENZANO, relatore, propone sia inviata al Ministero dell'interno la petizione con la quale Tomaino Giovanni, già capo guardiano delle carceri di Catanzaro, chiede che gli sia continuato l'assegno corrispostogli fino al 1861 per i servigi prestati.

(È approvato).

Propone poi l'ordine del giorno sulle seguenti petizioni:

Acciari Filomena implora dalla Camera una pensione o un sussidio a sollievo delle tristi condizioni in cui versa.

La Giunta municipale di Borgotaro si rivolge alla Camera perchè venga assegnato a quel Comune un annuo sussidio per il mantenimento delle scuole secondarie.

Domenico Brunetti, Antonio Cerase ed altri 228 insegnanti privati di varie provincie d'Italia sottopongono alla Camera i loro voti perchè si provveda a migliorare l'insegnamento privato.

Maridati Angelo di Cassano d'Adda, da quarantasei anni insegnante nelle scuole elementari di quel Comune, domanda di essere ammesso a godere della pensione governativa concessa dalla legge 13 novembre 1859, articolo 347, quantunque abbia oltrepassato l'età di 55 anni fissata dalla legge 16 dicembre 1878 che costituiva il fondo per tali pensioni.

(È approvato).

Propone poi che sia inviata al Ministero della pubblica istruzione la petizione con la quale Rozza Enrichetta ed altri 40 insegnanti del comune di Lodi domandano che questo comune sia dichiarato esente dall'obbligo di partecipare al Monte delle pensioni, avendo esso provveduto in modo molto migliore alla pensione dei suoi impiegati.

CAGNOLA ringrazia la Giunta delle petizioni per aver proposto lo invio al Ministero della pubblica istruzione della detta petizione degli insegnanti di Lodi.

(È approvato l'invio al Ministero della pubblica istruzione).

LUPORINI, relatore, propone l'ordine del giorno sulle seguenti petizioni:

1ª Schierani Ambrogio Luigi e parecchi coltivatori e fittabili di fondi irrigatori nelle provincie di Milano, Pavia e Novara si rivolgono alla Camera onde sia loro accordato il condono della tassa di ricchezza mobile almeno per un'annata, in considerazione dei danni avuti nell'anno rurale 1882.

2ª Di Maria arciprete Carlo ed altri componenti l'amministrazione dello spedale civile di Petralia Sottana chiedono la restituzione di

sui pagate all'azienda del fondo pei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

3ª Mariano Arlotta, presidente della Congregazione di Carità di Napoli, unitamente ad altri 23 presidenti di simili istituti delle varie provincie del Regno, si rivolge alla Camera per ottenere che siano esenti dalla tassa di ricchezza mobile tutte le opere elemosiniere.

MAZZA crede che la terza petizione non possa essere nè accolta nè respinta, giacchè i giudici naturali in materia d' imposta di ricchezza mobile sono la Commissione comunale, poi la provinciale ed infine la centrale, la quale ha già preso una decisione favorevole ai petenti.

VISOCCHI propone l'invio agli archivi della detta petizione, giacchè crede opportuno che l'onorevole ministro delle finanze studi attentamente l'argomento in essa trattato.

LUCCHINI GIOVANNI, confermando quanto ha detto l'on. Visocchi crede che la petizione debba essere inviata al Ministero.

LUPORINI, relatore, rispondendo agli onorevoli Mazza, Visocchi e Luporini Giovanni, spiega meglio l'argomento della petizione, ed insiste nella sua proposta.

FLORENZANO, della Giunta, sostiene le conclusioni della Giunta.

(La Camera approva le conclusioni della Giunta).

LUPORINI, relatore, riferisce sulla seguente petizione:

Il Consiglio comunale di Carpino (provincia di Foggia) chiede che la sede della pretura mandamentale di Cagnano, venga trasferita in Carpino.

Ne propone il rinvio agli archivi.

(La Camera approva).

LUCIANI, relatore, riferisce su questa petizione:

De Filippis Giovanni da Corleto Perticara unitamente ai suoi fratelli reclama contro la tassa a titolo di ricchezza mobile impostagli sopra un molino di sua proprietà e domanda di essere sgravato da tale imposta colla restituzione degli arretrati riscossi dall'agente finanziario.

Propone su di essa l'ordine del giorno.

(La Camera approva).

LUCIANI, relatore, propone l'ordine del giorno sulla seguente petizione:

Mario Laurent da Milazzo ex-tenente, lamentando che il Ministero della guerra abbia dato corso alle dimissioni da ufficiale di artiglieria presentate da suo figlio Cesare, senza tener conto del successivo ritiro di esse, fa istanza alla Camera perchè detto suo figlio sia richiamato in servizio.

COCCAPIELLER piglia occasione dalla petizione che è innanzi alla Camera, per dire che se lo spirito di giustizia anima ora tutte le amministrazioni centrali, non può dirsi lo stesso per il Ministero della guerra.

PRESIDENTE invita l'oratore a tenere un linguaggio più riguardoso verso l'onorevole ministro della guerra.

COCCAPIELLER conchiude manifestando la speranza che se si è commessa una ingiustizia si ripari.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, espone come esattamente siano andate le cose nel caso del sottotenente Laurent. Crede che nello stato attuale della legislazione debbano accogliersi le conclusioni della Giunta.

(La Camera approva).

LUCIANI riferisce sulla petizione che segue:

Gussi Antonio, usciere presso la prefettura di Udine, chiede alla Camera di provvedere affinchè lo stipendio degli uscieri d'ultima classe presso le prefetture sia parificato a quello degli uscieri dei Ministeri, o almeno portato da lire 800 annue a lire 1000.

Ne propone il rinvio al Ministero dell'interno.

(La Camera approva).

TOALDI, relatore, propone l'ordine del giorno sulle seguenti petizioni:

Flauti Filippo ricorre alla Camera per ottenere prosciolto dal servizio militare attivo il proprio figlio Michele, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1876.

Donati Fulvio, scrivano straordinario presso l'Intendenza di finanza di Genova, licenziato da quell'impiego per soppressione del posto, si rivolge alla Camera perchè, in considerazione dei 15 anni di servizio militare prestato, voglia provvedere che sia mantenuto nell'ufficio già occupato.

18 amanuensi del R. cantiere di Castellammare di Stabia, a nome pure degli amanuensi dei tre dipartimenti marittimi, invocano dalla Camera un provvedimento che renda stabile la precaria loro condizione.

Asso Onorato ed altri quattro impiegati pensionati di Spezia chiedono qualche sussidio per essere stati derubati dal messo municipale incaricato di riscuotere le loro pensioni.

Parini Pietro chiede l'autorizzazione alla Camera di poter esercitare contemporaneamente, come avanti il 1865 era concesso, l'ufficio di notaio e quello di cancelliere di pretura.

La Giunta municipale di Vagli-Sotto fa voti per la sollecita costruzione di una ferrovia da Lucca a Modena per le Valli del Serchio e della Secchia.

Il sindaco del comune di Ponte Buggianese ricorre alla Camera perchè venga sospesa l'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunziata in una vertenza fra quello ed il comune di Buggiano.

(La Camera approva).

TOALDI, relatore, propone il rinvio al Ministero delle finanze di questa petizione:

Il sindaco di Campobasso trasmette alla Camera una petizione di parecchi scrivani straordinari presso l'Intendenza di finanza di quella provincia, i quali chiedono sia migliorata la loro condizione rendendola stabile, e voti eguali fanno altri scrivani locali delle provincie di Caserta e di Pisa.

(La Camera approva).

TOALDI, relatore, propone siano depositate agli archivi queste petizioni.

La direzione del comizio agrario del circondario di Piedimonte di Alife domanda che siano resi obbligatori i sussidi dei comuni ai comizi agrari.

Il presidente del comizio agrario di Aosta rassegna una petizione di quell'assemblea perchè venga approvata una legge che stabilisca una lieve sovr'imposta fondiaria in favore dei comizi agrari.

(La Camera approva).

TOALDI, relatore, riferisce sulla seguente petizione:

Tresoldi Giuseppe, tenente dei carabinieri Reali in riserva, dimorante in Saronno, narrata la lunga serie delle sue disgrazie ed accennati i lunghi servizi prestati, si rivolge alla Camera perchè, presi in esame i fatti esposti, provveda che gli sia resa giustizia.

Propone che sia inviata al Ministero della guerra.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, crede che il Ministero della guerra non abbia nulla da fare per il petente; egli deve rivolgersi alla Corte dei conti e là far valere i suoi diritti.

TOALDI, relatore, dà spiegazioni sulla proposta della Commissione; crede che il ministro potrebbe accettare il rinvio a fine di verificare come siano redatti i documenti.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, accetta.

(La Camera approva).

TOALDI, relatore, propone l'ordine del giorno su questa petizione:

Mangilli Angelo di Varzi, già vice-segretario di intendenza, dispensato dall'impiego con decreto reale dell'11 agosto 1880, reclama alla Camera contro quel provvedimento.

(La Camera approva).

CURCIO, relatore, propone l'ordine del giorno sulle petizioni che seguono:

Il conte Francesco Del Balzo da Gerace-Calabro invoca giustizia contro pretesi abusi commessi a di lui danno dall'agenzia delle imposte di quel circondario.

Antonio Tomada da San Daniele nel Friuli domanda gli sia concessa la pensione negatagli dalla Corte dei conti, e un sussidio per incoraggiamento alle sue pubblicazioni.

(La Camera approva).

La seduta termina alle 5.55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MESSINA, 27. — Iersera fu ultimato, con perfetta riuscita, il perforamento della Galleria peloritana.

Gli operai d'ambo i lati del traforo festeggiarono l'avvenimento.

L'impresa Bianchi lo solennizzò con atti di beneficenza a prò degli operai.

NEW-YORK, 26. — Il *New-York Herald* annunzia che una fortissima depressione barometrica, la quale ora ha il suo centro all'est di Terranova, si dirigerà probabilmente al nord-est e cagionerà perturbazioni atmosferiche sulle coste dell'Inghilterra e della Francia fra il 28 ed il 30 corrente.

GENOVA, 27. — Il granduca di Assia Darmstadt e sua figlia la principessa Irene sono giunti alle ore 12,45 pomeridiane e furono ricevuti dal principe Enrico. Ripartirono alle 2,20 per San Remo.

POTSDAM, 27. — In occasione del suo genetliaco, il principe Guglielmo è stato nominato generale comandante di brigata.

SAN REMO, 27. — Il granduca di Assia Darmstadt e sua figlia la principessa Irene, avendo preso la strada di Luino, il principe Enrico non andò più a Milano, e partì invece questa mattina col treno delle ore 4 per Genova, donde con essi torna oggi, alle ore 6,30.

Ieri, secondo giorno della fiera di beneficenza, la famiglia imperiale vi si recò a far altre compere.

Alla sera s'improvvisò un ballo. Il principe Enrico vi s'intrattenne tutta la notte e poscia si recò direttamente alla ferrovia.

La salute del Principe imperiale è sempre buona.

SAN REMO, 27. — È giunto il principe Carlo di Assia Darmstadt, colla figlia principessa Irene e col principe Enrico.

Erano a riceverli alla stazione la principessa imperiale colle figlie e cogli addetti, il sindaco ed il sotto-prefetto.

MASSAUA, 27. — Kantibai ha fatto una razzia nel territorio di Temariam e ha preso 200 buoi, che portò ad Emberemi.

La situazione verso l'Asmara è invariata.

Corrono voci vaghe di truppe che vanno e vengono fra l'Asmara ed Adua.

Ieri, durante la commovente cerimonia di Dogali, il generale Di San Marzano ha ricevuto dispacci di affettuoso saluto alle truppe d'Africa dalla Fratellanza militare senese, dal Municipio di Bari e dagli studenti di Castellamare di Stabia.

GIBILTERRA, 26. — Il vapore *Iberia*, dell'Orient-Line, è partito ieri per Napoli.

STRASBURGO, 27. — Ieri il governatore aprì il Comitato del Reichsland, rilevando la situazione favorevole delle finanze, mercè la quale si possono accordare maggiori sovvenzioni per le scuole, le vie di comunicazione ed altri miglioramenti.

La presidenza del Comitato fu rieletta.

Il Comitato decise poscia di esprimere all'imperatore il vivo interesse dell'Assemblea per la salute del principe imperiale.

NEW-YORK, 26. — Il console di Spagna smentisce le voci inquietanti sparse circa i pretesi disordini dell'Avana.

FILIPPOPOLI, 27. — In appositi indirizzi, tutte le città, le corporazioni, il clero bulgaro e greco ringraziano il principe Ferdinando della sua visita che rafforza l'ordine e la tranquillità; protestano la loro devozione al Trono; assicurano il sovrano che può contare sul concorso dei bulgari e su tutti i sacrifici da parte loro per la difesa dell'indipendenza e della libertà del paese.

Il principe, rispondendo a questi indirizzi, disse che le popolazioni della Bulgaria del sud fecero sempre il loro dovere ed espresse la speranza che, nella grave situazione che potrà attraversare il paese, egli troverà la stessa fedeltà e devozione in tutta la nazione.

LONDRA, 27. — Imperversa un vento violento in tutta l'Inghilterra. Si hanno a deplorare molti disastri con danni importanti in mare e nell'interno delle terre. Sono segnalati parecchi accidenti di persone.

Il *Times* ha da Vienna:

« Argiropulo, ministro di Russia a Cettigne, è stato chiamato a Pietroburgo. Si crede che il suo viaggio non sia privo d'importanza politica.

« La carestia continua ad infierire nel Montenegro. Si teme che la popolazione, ridotta alla disperazione se non viene prontamente soccorsa si ribelli contro il governo e che si formino bande armate per fare incursioni in Albania ed in Erzegovina.

« Argiropulo chiederà a Pietroburgo soccorsi in favore dei montenegrini affinchè il principe Nicola non sia tentato di lanciarsi in imprese all'estero ».

Lo stesso dispaccio soggiunge che la Bulgaria ordinò ad una fabbrica austriaca quindici milioni di cartuccie.

PORTO-SAID, 26. — Il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Messina, entrò stanotte in Canale, diretto a Bombay.

BUDAPEST, 27. — Il vicepresidente della Camera dei Magnati, barone Vay, è stato nominato presidente.

PARIGI, 27. — In un colloquio che ebbe oggi coi delegati agricoli, i quali chiedevano l'introduzione di un dazio di 5 franchi sull'importazione del granturco, il ministro dell'agricoltura, Viette, rinnovò il suo rifiuto, adducendo l'uso che l'agricoltura fa di questo cereale.

SOFIA, 27. — Il principe Ferdinando e la principessa Clementina lascieranno Filippopoli domani.

Natchovitch e Mutkuroff ritorneranno a Sofia domani.

SUEZ, 27. — Il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana, proseguì ieri sera per Aden e Bombay.

Il piroscafo *Polcevera*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli, proseguì iersera per Massaua.

MONTEVIDEO, 27. — È arrivato il piroscafo *Napoli*, della linea *La Veloce*.

GENOVA, 27. — Gli studenti dell'Università inviarono un telegramma a Gladstone.

VIENNA, 27. — Le imposte dirette e indirette dell'Austria nel 1887 diedero 9,500,000 fiorini di più che nel 1886.

BERLINO, 27. — Il 24 febbraio avrà luogo la festa per il Giubileo del Papa, organizzata dal deputato del Centro, Pietro Reichensperger.

BERLINO, 27. — Reichstag. — Si discute la legge sui socialisti.

Il ministro de Puttkammer, rispondendo a Singer, dimostra la necessità di rigorose misure contro i socialisti, che negano tutto ciò che esiste e non possono pretendere di essere trattati secondo la legge comune.

I deputati socialisti distribuirono ai membri del Reichstag dei documenti che contengono una comunicazione del capitano di polizia Fischer, di Zurigo, chiesta dai deputati socialisti, circa l'interrogatorio dei due pretesi agenti prussiani Haupt e Schroeder.

Il ministro de Puttkammer ammette con riserva la sorveglianza che degli agenti prussiani esercitano in Svizzera sugli anarchici.

Mercè questa sorveglianza, la polizia prussiana potè informare quella di Pietroburgo dell'attentato contro il Palazzo d'inverno. Il ministro soggiunge d'altronde che egli chiederà al principe di Bismarck di protestare contro il modo di agire dell'autorità svizzera che fece una simile comunicazione a ben note persone private.

PARIGI, 27. — Il ministro dell'agricoltura, Viette, ha ricevuto oggi i delegati della Società d'agricoltura di Francia che gli presentarono il voto emesso dal Consiglio della Società affinchè non si conchiuda un trattato di commercio coll'Italia.

Jacquemart, uno dei vicepresidenti della Commissione, espresse i motivi del voto.

Il ministro Viette assicurò che era fermamente deciso ad opporsi, come lo aveva già fatto, all'iscrizione dei prodotti agricoli nel nuovo trattato. Soggiunse che in nessun caso si prenderebbero impegni oltre al 1° febbraio 1892. Diverse osservazioni furono quindi scambiate circa il regime da applicarsi nel caso che nessun trattato fosse conchiuso con l'Italia. Il ministro disse che si potrebbero esigere i certificati di origine per prevenire l'introduzione di prodotti italiani per vie indirette, rialzare la tariffa doganale ecc.

I delegati presero atto di tali dichiarazioni.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 27 gennaio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Mod.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 07½	96 07½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	63 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	468 »	468 »	» »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	797 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	611 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2192 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	803 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	488 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	670 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1021 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	564 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2145 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	204 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 05
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 52
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 96 10, 96 12½, fine corr.

Az. Banca Generale 678 50, 678, fine pross.

Az. Soc Romana per Illumin. a Gas 1858, 1855, 1850, 1840, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1252, 1248 fine corr.

Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 248, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 26 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 199.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 029.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 707.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.